



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

**AMBIENTE SICUREZZA 231**

**Comunicazione AS/S/722 del 11/02/2022 a cura di Davide Ceccato**

**SICUREZZA - COVID-19**  
**Obblighi di GREEN PASS e obbligo vaccinale e nuova durata della certificazione verde dal 15 febbraio**

*Sintesi delle disposizioni in merito al Green pass dal 15 febbraio*

**1° febbraio  
obbligo  
vaccinale over  
50**

L'art. 1 del DL n. 1/2021 prevede, dall'8 gennaio al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Ue e per i cittadini stranieri assistiti dal servizio sanitario nazionale (artt. 34 e 35 del D.lgs. n. 286/1998) **che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età** (art. 4-quater del DL n. 44/2021).

La violazione dell'obbligo vaccinale è assistita dalla sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro (art. 4-sexies del DL n. 44/2021) e riguarda:

- **i soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;**
- **i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano completato il ciclo vaccinale primario;**
- **i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.**

**ESENZIONE**

E' prevista l'**esenzione** dall'obbligo vaccinale:

- in caso di **accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o differita

- in caso di **immunizzazione per guarigione**; l'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute;

- per coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022 (art 1/III° co DL 1/2022).

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce il soggetto, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (**Art 1 DL 1/2021, art 4-quinquies /V° co DL 44/2021 convertito dalla Legge 76/2021**)

**SANZIONI OBBLIGO  
VACCINALE OVER 50**

I controlli sono effettuati dall'**Agenzia delle Entrate**, che recapiterà direttamente a casa una **multa** a tantum di **100**

**OVER 50 ANNI  
DAL 15  
FEBBRAIO  
OBBLIGO  
VACCINALE PER  
L'INGRESSO IN  
AZIENDA**

euro.

Dal 1° febbraio gli **Over 50 che** non hanno nei termini stabiliti:

- Iniziato il ciclo vaccinale primario
- completato il ciclo vaccinale primario,
- ricevuto la dose booster entro "*i termini di validità delle certificazioni verdi*",

riceveranno un avviso di avvio del **provvedimento sanzionatorio**, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate. Successivamente sarà loro recapitata una **multa di 100 euro**, i destinatari dell'avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio avranno **10 giorni** di tempo - dalla ricezione dell'avviso - per comunicare alla ASL l'eventuale **certificazione dell'esenzione** o del differimento, fornendo così la certificazione di assoluta e oggettiva impossibilità.

Conseguentemente alla previsione dell'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, l'art. 1 del DL n. 1/2022 ha introdotto il nuovo art. 4-quinquies del DL n. 44/2021, che prevede - **A PARTIRE DAL 15 FEBBRAIO per i lavoratori che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età l'obbligo di green pass rafforzato o super green pass per l'accesso nei luoghi di lavoro - pubblici e privati - nell'ambito del territorio nazionale.**

In particolare, **l'obbligo di essere in possesso (ed esibire)** di una certificazione verde COVID19 rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del:

- del ciclo vaccinale primario
- della somministrazione della dose di richiamo (è valida anche la certificazione rilasciata successivamente alla somministrazione della prima dose di vaccino; l'art. 9, co. 3, terzo periodo del DL n. 52/2021 prevede che la certificazione vaccinale è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con l'avvertenza che tale certificazione ha efficacia dal 15° giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale)
- della guarigione dal COVID-19 (anche post vaccinazione: I, II e III dose):

Si evidenzia che ai sensi dell'art 9 del DL 52/2021 convertito nella LEGGE 87/2021 comma 3 nel caso di prima dose, la certificazione verde ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione (**pertanto dovrà essere prenotato preventivamente l'intervento - per i non vaccinati**).

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi **del green pass rafforzato o super green pass** al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, **al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro**, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o

**VIOLAZIONE  
OBBLIGO DI  
ACCESSO IN  
AZIENDA CON  
GREEN PASS  
RINFORZATO P**

**SANZIONE  
OMESSO  
CONTROLLO  
AZIENDALE  
ACCESSO A  
ESERCIZI  
COMMERCIALI,  
SERVIZI ALLA  
PERSONA  
UFFICI  
PUBBLICI,  
BANCARI  
POSTALI  
GREEN PASS  
BASE**

emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52/2021 introdotto dal DL 1/2022, pertanto, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

E' vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui sopra; la violazione comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, le disposizioni di pagamento ridotto se effettuato nei termini prescritti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689

In caso di mancata verifica il datore di lavoro è sanzionato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a **euro1.000**

Ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (che modifica il DL 52/2021 convertito con la Legge 87/2021) dal **1° FEBBRAIO 2022** sarà necessario essere in **possesso di Green Pass BASE per accedere a:**

- a) servizi alla persona;
- b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari,
- c) attività commerciali, librerie, cartolerie, tabaccai, tintorie, negozi di abbigliamento, mobili, biancheria, articoli per la casa;

**ATTENZIONE:** a decorrere dal 1° febbraio prossimo non occorrerà esibire la certificazione verde per accedere a locali finalizzati al soddisfacimento delle esigenze alimentari e di prima necessità (ad esempio, supermercati), di quelle sanitarie (farmacie, parafarmacie) e neppure ai luoghi legati alla sicurezza personale e alla giustizia (ad esempio, caserme e uffici giudiziari) infatti Per, l'Art 1 DPCM 21/01/2022 dispone che **NON SERVIRA' il Green Pass per accedere, per esigenze alimentari e di prima necessità, ad esercizi di seguito indicati**

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e

per riscaldamento

**Nei centri commerciali che comprendono al loro interno più tipologie di attività, sarà consentito entrare SENZA Green Pass SOLO per accedere ai negozi essenziali di cui al precedente elenco. , IN ZONA ARANCIONE, nei giorni festivi e prefestivi, l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali è consentito SOLO con GREEN PASS RAFFORZATO (ad esclusione sempre delle attività essenziali).**

## **SUPER GREEN PASS**

Obbligo di Super green pass o green pass rinforzato per accedere a:

- **Alberghi ristoranti** all'aperto e al chiuso
- **palestre, piscine, centri sportivi, sia all'interno sia al chiuso. Docce e spogliatoi;**
- Centri termali; centri benessere
- fiere; parchi tematici di divertimento
- -Cinema, teatri, concerti, musica dal vivo. mostre, musei, biblioteche, luoghi della cultura.

Attenzione: nelle sale in cui si svolgono gli spettacoli o gli eventi, non si può comunque consumare cibo o bevande., , sale giochi.

Gli eventi che comportano grandi assembramenti sono sempre vietati.

## **VERIFICA GREEN PASS**

**I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso con le modalità indicate dal dpcm 17 giugno 2021.**

Al riguardo, si rammenta che la **verifica del possesso del green pass si effettua mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l'applicazione "VerificaC19"**, scaricata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. L'interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L'App mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa. L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

**Ai sensi di una faq del Governo in merito i controlli sono ammessi a campione e non necessariamente all'ingressi degli esercizi.**

## **VALIDITA' GREEN PASS RINFORZATO Art 9/II co DL 52/2021 (modificato DL 5/2022)**

Il DL 5/2022 ha modificato i periodi di validità del Green pass rinforzato in base alle varie fattispecie:

**A1) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario (ossia due dosi) - 6 mesi ciclo vaccinale primario**

**a2) somministrazione dose di richiamo booster (ossia 3 dosi) - sempre.**

**b) avvenuta guarigione da COVID-19 - 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;**

**c-bis1) avvenuta guarigione da COVID-19;**

- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino - **6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;**
- al termine del ciclo vaccinale primario - **sempre**

**Validità dalla prima dose**

Art 9/IV°co. lett DL 52/2021 DL 4/2022

**CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 RILASCIATE IN STATI ESTERI**  
Art 9/VIII°co. lett DL 52/2021

**Soggetti esteri in Italia per lavoro**

- **dalla** somministrazione della relativa dose di richiamo  
- **sempre.**

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della **prima dose di vaccino** ed ha validità:

**dal 15° giorno successivo alla somministrazione** fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio;

**dalla medesima somministrazione nel caso ci sia stata una precedente infezione da SARS-CoV-2.**

**Per coloro** che sono stati identificati come casi accertati **positivi** al SARS-CoV-2 **oltre il 14° giorno dalla somministrazione della 1° dose** di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di **sei mesi** a decorrere dall'avvenuta guarigione.

A coloro che sono stati identificati come casi accertati **positivi al SARS-CoV-2 oltre il 14° giorno a seguito del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo**, e' rilasciata, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che **ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo**

Le **certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in stati esteri** sono riconosciute come equivalenti :

- se somministrate negli Stati membri dell'UE se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- se somministrate in uno Stato terzo solo trattasi di vaccinazione riconosciuta nell'UE e validate da uno Stato membro dell'UE se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

**Per i soggetti provenienti dall'estero** l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2 , lettere a), b) e c-bis), c.d. green pass rafforzato è ammessa

- **sempre** se **in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità' sanitarie estere di avvenuta guarigione di avvenuta vaccinazione anti SARS -Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia**
- **previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo** al virus SARS-CoV-2:
  - nel caso in cui siano trascorsi **più di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2** o dall'avvenuta guarigione da COVID-19;
  - **nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia.**

**L'effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario**

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail [dceccato@confindustriaromagna.it](mailto:dceccato@confindustriaromagna.it)).